

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - ROMA

Ricorso

con domanda cautelare e di accesso agli atti e istanza di oscuramento

nell'interesse del **dott. Giovanni Zoppelli**, nato a Treviso, il 26 novembre 1989, residente in Treviso alla via Carrer 2/B, codice fiscale ZPPGNN89S26L407S, rappresentato e difeso nel presente giudizio, come da procura alle liti in calce al presente atto, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Mario Bucello (c.f. BCLMRA47R20F158E; mariobucello@avvocatopec.com), Simona Viola (c.f. VLISNM62P55F205V; simonaviola@avvocatopec.com) e Massimiliano Rosignoli (c.f. RSGMSM88P29F205X; massimiliano.rosignoli@milano.pecavvocati.it) e con domicilio digitale eletto presso la casella pec simonaviola@avvocatopec.com, indirizzo a cui potranno essere inviate anche le comunicazioni di segreteria, in alternativa al numero di fax 02.77391559;

– *ricorrente* –

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui casella di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it è domiciliato;

– *resistente* –

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti e provvedimenti

1. giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 – giudizio espresso nel corso

della seduta del 10 aprile 2024 n. 454, come da verbale di pari data impugnato anch'esso assieme alla c.d. "scheda di valutazione" – provvedimenti conosciuti dal ricorrente il 3 luglio 2024;

2. la graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch'essa conosciuta il 3 luglio 2024;
3. l'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch'esso conosciuto il 3 luglio 2024;
4. ove occorrer possa, anche i "criteri di valutazioni" applicati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati; criteri di cui il ricorrente non dispone copia e per cui ha già avanzato istanza di accesso agli atti in data 7 agosto 2024;
5. sempre ove occorrer possa, i verbali della Commissione giudicatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023;
6. ogni altro atto o provvedimento, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;

nonché, con riferimento alla domanda di accesso di agli atti ex art. 116 cpa,

7. per ottenere l'annullamento della nota del 7 agosto 2024, prot. 164662, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato l'istanza formulata dal ricorrente per l'accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006;
8. e per sentire ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

* * *

Fatto

1. L'indizione del concorso e lo svolgimento delle prove scritte.

Con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022 il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso per l'assegnazione di 400 posti da Notaio (**doc. 1**).

Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti di legge, ha domandato la partecipazione al concorso e la sua candidatura è stata accolta.

Nei giorni 23-24-25 maggio 2023 si è tenuta la sessione scritta del concorso: il ricorrente ha partecipato alle prove e ha regolarmente consegnato tutti e tre gli elaborati (**codice identificativo busta n. 1172**).

2. Le regole che presidiano la correzione delle prove scritte.

Nei giorni dedicati ai compiti scritti sono estratte a sorte le tracce che i concorrenti devono risolvere.

Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, la traccia di elaborazione *inter vivos* di diritto civile (prima prova assegnata ai candidati) si compone di tre parti: (i) redazione dell'atto notarile conformemente alla traccia; (ii) motivazione delle scelte compiute; (iii) parte teorica di trattazione degli istituti giuridici specificatamente indicati dalla traccia (cfr. art. 6 del d.lgs. 166/2006).

L'esame degli scritti avviene con le modalità stabilite dagli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006:

- 1) la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati, l'ordine di correzione e un "formulario standard" da utilizzare per la motivazione dei giudizi di inidoneità;
- 2) la commissione opera attraverso tre distinte sottocommissioni di cinque membri ciascuna;

- 3) la sottocommissione procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei testi prodotti da ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneità per l'ammissione alla prova orale;
- 4) qualora il candidato sia giudicato idoneo, la sottocommissione attribuisce per ciascun elaborato un punteggio compreso tra un minimo di 35 e un massimo di 50, che “*vale motivazione*”;
- 5) viceversa, qualora il candidato sia giudicato inidoneo, la sottocommissione non attribuisce alcun punteggio numerico, ma giustifica la valutazione negativa avvalendosi del “formulario standard”;
- 6) qualora dal primo o dal secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri prestabiliti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere all’esame degli elaborati successivi (art. 11, u.c.).

3. I lavori della commissione esaminatrice nel caso specifico.

Come emerge dai verbali pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia, la commissione si è riunita il 5-6-7-12-13-26 giugno 2023 per gli adempimenti propedeutici alla correzione degli elaborati (**docc. 2-7**).

Per quanto di interesse ai fini del presente giudizio:

- 1) nel corso delle riunioni del 6 e 26 giugno 2023 è stato deciso di iniziare le correzioni dall’atto *inter vivos* di diritto civile (**docc. 3 e 7**);
- 2) i criteri di valutazione di questa prova sono stati concordati nel corso delle riunioni del 5 e del 12 giugno 2023 (**docc. 2 e 5**);

3) il 26 giugno 2023 sono stati approvati i criteri di valutazione e il formulario standard per i giudizi di inidoneità, puntualmente definiti da appositi allegati al verbale (**doc. 7**).

Con riferimento a quest'ultimo atto, il Ministero della Giustizia ha però reso disponibile *online* il solo fac-simile del formulario standard, e non anche i criteri di valutazione, che pure dovrebbero formare una parte integrante del verbale (all'interno del quale si legge infatti che *“la Commissione, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D. Lgs. n. 166/2006, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati che si allegano al verbale”*).

Per colmare la lacuna della pubblicazione *online*, il ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti in data 7 agosto 2024, che il Ministero della Giustizia ha tuttavia riscontrato con un semplice rinvio ai verbali già pubblicati *online*, ancorché privi dell'allegato rilevante (**doc. 8**).

4. La pubblicazione dei risultati.

Per oltre un anno il ricorrente è rimasto in attesa che la commissione esaminatrice nominata dal Ministero della Giustizia completasse lo scrutinio degli elaborati di tutti i candidati.

Lo scorso 3 luglio 2024, il Ministero della Giustizia ha finalmente diffuso sul proprio sito *web* l'avviso di pubblicazione degli esiti delle tre prove scritte (**doc. 9**).

In via generale, su circa 1500 candidati, quelli giudicati idonei sono stati appena 290: dunque ben al di sotto dei 400 posti messi a concorso¹ (**doc. 10 e 11**).

¹ E proprio perché i candidati idonei all'esito delle prove scritte sono di gran lunga meno dei posti da Notaio messi a concorso, nel presente giudizio non sono ravvisabili controinteressati.

D'altro canto è principio consolidato che non siano ravvisabili controinteressati fintanto che, come nel caso di specie, non venga pubblicata la graduatoria definitiva (*“nell’ambito dei giudizi aventi ad oggetto l’esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora*

Il ricorrente ha così scoperto di essere stato giudicato inidoneo in sede di valutazione della prima prova scritta: ovverosia l’*“atto inter vivos di diritto civile”* (le altre due prove, per le ragioni già esposte, non sono state pertanto esaminate dalla sottocommissione).

Il ricorrente è venuto a conoscere le motivazioni del giudizio di inidoneità fornite dalla sottocommissione per tramite del “formulario standard”; dopo di che, assieme ad altri due candidati giudicati inidonei, ha chiesto ottenuto dal Ministero di visionare gli elaborati dell’atto *inter vivos* di diritto civile di circa 110 candidati che invece avevano superato la prova e – assieme a qualificati insegnanti di una nota scuola di preparazione per il concorso – li ha esaminati rilevando in ciascun elaborato gli errori che erano stati contestati ai candidati giudicati non idonei.

All’esito di tale operazione, particolarmente accurata, è risultato che la Commissione, da un lato, aveva individuato errori che un più ponderato esame rivelava insussistenti e, dall’altro lato, aveva adottato criteri di valutazione differenti per la stessa fattispecie, così rendendo manifesta la mancanza di basi per il categorico rifiuto opposto all’elaborato del ricorrente e la mancanza di omogenei criteri di valutazione dei compiti.

Per maggior chiarezza, è utile sinteticamente esporre la traccia proposta ai candidati e la motivazione del giudizio di inidoneità.

5. La traccia.

Ai candidati è stata sottoposta una traccia dell’atto *inter vivos* di diritto civile che investiva numerosi istituti giuridici (**doc. 12**): per non appesantire l’esposizione, si darà conto solo dei profili decisivi per il giudizio della sottocommissione.

conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell’eventuale annullamento del relativo provvedimento”, TAR Lazio-Roma, sent. 12827/2023).

Ai candidati è stato chiesto di vestire i panni del Notaio Romolo Romani a cui si fossero rivolti tre fratelli (Primo, Secondo e Terzo) e un'altra persona (Sempronio) per: **(i)** sanare una precedente divisione immobiliare effettuata tra Primo e Sempronio da alcuni vizi formali consistenti nell'omessa menzione dei titoli edilizi dei fabbricati oggetto dell'atto e **(ii)** per vendere a Sempronio il diritto di proprietà di un immobile assegnato a Secondo in sede di divisione.

La vicenda ipotizzata era resa particolarmente complicata dal fatto che:

- a) gli immobili oggetto della divisione sarebbero stati donati indivisi a Primo e Secondo dai loro genitori (Mevio e Filana), i quali avrebbero dunque escluso dalla liberalità l'altro fratello, Terzo;
- b) prima della divisione, Primo avrebbe concesso ipoteca volontaria sulla propria quota del bene indiviso;
- c) successivamente, Primo e Secondo avrebbero stipulato un atto di divisione del compendio immobiliare donato loro dai genitori (due fabbricati) includente anche:
 - o la costituzione di una servitù di passaggio a carico dell'immobile assegnato a Primo e a favore di un futuro immobile da realizzare sull'area pertinenziale del fabbricato assegnato a Secondo;
 - o l'immediato pagamento di un conguaglio in denaro da parte di Secondo e a favore di Primo;
- d) Primo e Secondo sarebbero stati entrambi coniugati e in regime di comunione legale;
- e) Terzo sarebbe intervenuto nell'atto senza prestare alcuna garanzia a favore di Sempronio, ma solo per tutelare l'acquirente contro eventuali sue azioni future;
- f) Sempronio sarebbe stato sordomuto, ma in grado di scrivere e leggere;

- g) il prezzo sarebbe stato versato da Sempronio in conto deposito al Notaio, incaricato di versarlo a Secondo soltanto dopo avere accertato l'inesistenza di trascrizioni pregiudizievoli.

Infine, la traccia imponeva ai candidati di motivare le proprie scelte e di dedicare la parte teorica dell'elaborato all'esame dei seguenti istituti giuridici:

- a) divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi;
- b) omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti;
- c) eventuali garanzie da prestare all'acquirente di immobili di provenienza donativa;
- d) servitù per vantaggio futuro *ex art. 1029 c.c.*

6. Il giudizio di inidoneità.

La sottocommissione ha rilevato che il ricorrente (**docc. 13 e 14**):

- a) avrebbe commesso n. 2 errori in grado di rendere le prove gravemente insufficienti:
 - a.1) per incongruità delle soluzioni, perché, *“con riferimento alla provenienza donativa, la rinuncia di Terzo all'azione di restituzione è fatta con riferimento all'intera donazione, comprendendo quindi la rinuncia anche la donazione fatta a Primo, al quale la richiesta di Sempronio non è riferita, riguardando solamente le azioni proponibili da Terzo nei suoi confronti”*;
 - a.2) per presenza di errori di diritto, perché *“in relazione all'ipoteca iscritta sulla quota indivisa di Primo è menzionata una formalità ipotecaria (nuova iscrizione sul bene assegnato in sede di divisione al medesimo Primo) non prevista dalla legge, ricadendo l'ipotesi delineata dalla traccia nell'ambito dell'art. 2825, comma 1, c.c.”* [ipoteca iscritta su beni indivisi, ndr];

b) avrebbe commesso n. 2 errori qualificati cause d'insufficienza:

b.1) per inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile e in particolare perché l'elaborato avrebbe *“righe bianche non correttamente interlineate”*;

b.2) *“per difetto di completezza e/o coerenza logica e/o ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alle motivazioni delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica”,* a causa della *“mancata previsione della garanzia relativa alla servitù costituita sul fondo di Primo giustificata con il richiamo alla trascrizione, in assenza di qualsiasi riferimento all'ipoteca sul suo fondo servente, che costituiva la ragione primaria della richiesta di garanzia dell'acquirente”*.

Il presente ricorso intende censurare il giudizio di inidoneità opposto dalla sottocommissione esaminatrice alla prima prova scritta dell'atto *inter vivos* di diritto civile effettuata dal ricorrente.

Non chiede invece l'annullamento generalizzato del concorso né della graduatoria per i candidati idonei²: questi, infatti, hanno beneficiato di una corretta applicazione di quei criteri di valutazione che per ragioni sconosciute e incomprensibili non sono stati mantenuti per l'esame dell'elaborato del ricorrente.

Diritto

Il ricorrente ha ben presente che alla commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è riconosciuto un margine di discrezionalità tecnica nella definizione dei criteri di correzione e nella valutazione complessiva degli elaborati.

² Se non nella parte in cui non hanno ammesso il ricorrente fra gli idonei.

E' tuttavia altrettanto noto – tanto che i richiami ai precedenti giurisprudenziali sono superflui – che la discrezionalità tecnica non assicura all'Amministrazione l'insindacabilità delle scelte operate, che possono anzi essere annullate in presenza di travisamenti sui presupposti e sui fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché in casi di pacifico discostamento dalle regole e dalle prassi del settore professionale afferente al concorso.

Per ogni errore contestato dalla commissione esaminatrice sarà dimostrata l'erronea applicazione delle norme rilevanti ai fini della risoluzione della traccia e si darà prova delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Ma non finisce qui.

Nei concorsi pubblici è fondamentale che la commissione esaminatrice valuti gli elaborati con il medesimo metro di giudizio: ma, come è facilmente dimostrabile, più di un candidato dichiarato idoneo ha svolto la traccia adottando le medesime soluzioni e formule notarili prescelte dal ricorrente, al quale inspiegabilmente la commissione ha invece opposto una insufficienza grave.

A fronte di n. 290 candidati giudicati idonei all'esito di tutte e tre le prove, il ricorrente ha analizzato n. 110 elaborati dell'atto *inter vivos* di diritto civile (circa il 37% del totale), scelti in maniera assolutamente casuale³, sicché, secondo le più elementari leggi della statistica, questo campione è assolutamente rappresentativo sia degli errori più frequentemente commessi dai partecipanti al concorso che dell'intermittenza e imprevedibilità dei criteri con cui le tre sottocommissioni hanno corretto i compiti.

Si osservi, peraltro, che nell'analizzare i compiti degli idonei, è stato adottato un approccio estremamente prudenziale.

³ Del resto, non è possibile conoscere anticipatamente il contenuto della busta.

Come anticipato nel *fatto*, il giudizio di idoneità si limita a un punteggio numerico che tiene luogo della motivazione; e poiché molti candidati idonei hanno conseguito un voto di 35 punti o di poco maggiore, la Commissione esaminatrice avrà ritenuto il candidato meritevole di promozione, pur a fronte di un compito viziato da errori. Ma il ricorrente si è limitato a verificare se gli idonei avessero adottato le medesime soluzioni che gli venivano contestate dalla commissione, senza estendere l'indagine alle ulteriori ragioni di nullità o grave insufficienza opposte ad altri candidati bocciati.

Il punto fondamentale è che la stessa condotta della commissione smentisce le contestazioni rivolte al ricorrente.

Nel rinviare alla tabella allegata, si segnala fin da subito che almeno un altro candidato (il n. 253) avrebbe commesso tutti gli stessi asseriti errori forieri di grave insufficienza o insufficienza contestati al ricorrente; e almeno altri sette candidati idonei avrebbero replicato tre dei quattro errori contestati al ricorrente (nn. 246, 494, 495, 707, 1135, 1222 e 1250).

* * *

In via preliminare: l'omessa adozione dei criteri di valutazione delle prove scritte.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incompetenza.

Il Ministero della Giustizia non ha osteso al ricorrente i criteri di valutazione che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto definire prima di esaminare i compiti dei candidati.

Solo l'esito della domanda di accesso agli atti (che si propone con il presente ricorso) consentirà di scoprire se la Commissione esaminatrice abbia effettivamente predeterminato i criteri.

È per l'ipotesi in cui questi siano stati omessi che si formula il presente motivo di impugnazione, tramite cui si contesta la violazione dell'art. 10, co. 2 e dell'art. 11, co. 7 del d.lgs. 166/2006, a mente dei quali:

- *“La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”.*
- *“nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.*

Spetta all'Amministrazione dimostrare in giudizio che i criteri di valutazione siano stati effettivamente adottati prima della correzione dei compiti.

In conclusione, fino a quando questa prova liberatoria non sarà fornita, si deve assumere che i membri della sottocommissione esaminatrice abbiano formulato il giudizio di inidoneità sostituendo i criteri della commissione con dei propri personali parametri di valutazione.

Questo motivo di diritto è dirimente: per tuziorismo difensivo, tuttavia, si contesta comunque l'erroneità del giudizio di non idoneità opposto al ricorrente.

A. ERRORI VALUTATI COME GRAVE INSUFFICIENZA
--

A.1. Sulla rinuncia resa da Terzo anche nei confronti della donazione ricevuta da

Primo.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 563 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento.

Secondo la traccia, il complesso immobiliare è stato donato da Mevio e Filana ai figli Primo e Secondo, così escludendo l'altro figlio, Terzo, dalla donazione.

Come noto, le donazioni fatte in vita dal *de cuius* concorrono alla ricostruzione della massa ereditaria e, quando il valore della donazione eccede la quota disponibile, il legittimario pretermesso o leso può chiedere che il donatario restituisca il bene ricevuto. Se il donatario ha alienato la cosa, il legittimario può esperire, ai sensi dell'art. 563 c.c., l'azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa dal donatario.

La traccia precisava che Sempronio, l'acquirente dell'immobile di Secondo, aveva chiesto di essere *“tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo”* e quest'ultimo si era dichiarato *“disponibile ad intervenire nel relativo atto [...] qualora possa tutelare l'acquirente contro eventuali azioni che Terzo potrebbe esperire in futuro”*.

Il ricorrente ha introdotto nell'atto notarile commissionato una clausola in forza della quale Terzo rinunciava all'azione di restituzione ai sensi dell'art. 563 c.c.

Sebbene la soluzione fosse corretta, la sottocommissione ha eccepito che la rinuncia all'azione di restituzione avrebbe dovuto essere espressamente limitata al solo immobile venduto da Secondo e non anche a quello di Primo.

La contestazione mossa dalla sottocommissione non trova riscontro nel dettato della traccia, che solo genericamente riferiva della disponibilità di Terzo a assicurare Sempronio, senza fornire dettagli ulteriori circa l'estensione della rinuncia all'azione di restituzione (se a vantaggio degli aventi causa di entrambi i fratelli o solo di quelli di Secondo).

A ben vedere, la soluzione adottata dal ricorrente non è incongrua, poiché la traccia non dichiarava che la disponibilità di Terzo fosse strettamente riferita alla tutela del fratello Secondo e dei suoi aventi causa.

In altri termini, la sottocommissione ha preteso che il ricorrente, più che limitarsi a scrivere l'atto notarile, risolvesse un indovinello sull'esatta portata della volontà di Terzo.

Ma il Notaio non ha il compito di integrare l'incompleta manifestazione della volontà del Comparsante: ai sensi dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913, "*il notaio indaga la volontà delle parti*".

Nel mondo reale, il ricorrente avrebbe chiesto a Terzo maggiori delucidazioni; nella finzione del concorso, non essendo possibile ottenere integrazioni alla traccia, era sufficiente che il candidato indicasse il rimedio corretto (rinuncia all'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa), senza che l'idoneità del candidato dipendesse da congetture sulla volontà delle parti.

La rinuncia – beninteso – opera solo nei confronti degli aventi causa di Primo e Secondo e dunque non lede il diritto di Terzo alla propria quota di legittima (che potrà essere assicurata per equivalente e non necessariamente tramite gli immobili ceduti).

Anche se superfluo, il ricorrente ha infatti specificato nel proprio compito che "*è fatto salvo il diritto di esperire l'azione di riduzione una volta apertasi la successione dei donanti*" (pag. 7, art. 1).

Pertanto, la commissione giudicatrice ha operato in maniera incoerente, poiché, all'interno del campione esaminato, in ben n. 24 casi (22%) Terzo ha rinunciato all'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa di entrambi i fratelli.

In altri casi, invece, la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la medesima forma di rinuncia non fosse comunque un errore denotante grave insufficienza, bensì una mera

insufficienza, con dequotazione dell'errore da "bloccante" a semplice imprecisione (si veda ad esempio la scheda di valutazione del candidato n. 23, punto 12, **doc. 15**).

In conclusione, nessuna grave insufficienza può essere imputata al ricorrente, perché la traccia comunque non forniva alcuna precisa indicazione sulla volontà delle parti, tanto che molti candidati giudicati idonei hanno adottato la soluzione fatta propria dal ricorrente.

* * *

A.2. Sull'ipoteca iscritta sulla quota indivisa del singolo comunista.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2825 c.c.

Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, disparità di trattamento.

Primo ha concesso l'ipoteca anteriormente alla divisione della comunione con il fratello Secondo: il ricorrente si è dunque interrogato se l'immobile venduto da Secondo fosse o meno gravato dall'ipoteca concessa da Primo.

L'ipoteca su beni indivisi grava la quota del comunista che concede la garanzia e non già i beni che formano oggetto della comunione.

L'art. 2825, co. 1 c.c. stabilisce che, dopo la divisione, l'ipoteca si trasferisce automaticamente sui beni assegnati a colui che ha concesso la garanzia, senza bisogno di ulteriori formalità.

Per la diversa ipotesi in cui, in sede di divisione, a colui che aveva concesso la garanzia siano assegnati beni diversi da quelli che formavano la comunione, l'art. 2825, co. 2 c.c. prevede che l'ipoteca si trasferisca (con il medesimo grado e per il medesimo importo) su

questo nuovo bene, a condizione che l'ipoteca sia trascritta entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione.

Occorre precisare che il candidato non doveva svolgere alcuna formalità rispetto all'ipoteca di Primo, poiché le relative formalità erano già state curate dal Notaio incaricato della divisione (e infatti, il punto è soltanto enunciato per richiamo al punto 3 delle premesse; **doc. 13**, pag. 4).

L'asserito errore, sebbene non incidente su una parte essenziale dell'atto, è stato trattato come grave insufficienza. Di norma, tuttavia, il Notaio ha a disposizione le visure ipo-catastali e dunque adegua le premesse dell'atto in base alla realtà dei fatti.

I candidati, invece, navigano al buio e devono presumere anche dati che non conoscono appieno.

In tale contesto, la sanzione della grave insufficienza, oltre ad essere irragionevole, appare sproporzionata, se raffrontata al fatto che diversi candidati giudicati idonei hanno accolto la medesima soluzione del ricorrente (7% del campione, n. 8 elaborati idonei).

<p>Compito n. 253, pagg- 4-5</p>	<p>di cui al punto 2) la suddetta ipoteca si è trasferita sul fabbricato [a lui] assegnato a Primo ai sensi dell'art. 2825 cod. civ. e dunque</p> <p>movimento iscritta al Ministero della Gi sensi di legge (estremi); <small>Dipartimento per gli Affari di Direzione Generale degli Affar</small></p>
<p>Compito n. 402, pag. 5</p>	<p>— che in relazione alla suddetta ipoteca in data... (entro novanta giorni dalla divisione) mi è provveduto a mia istanza presso... ai mm... con immissione del valore del bene assegna- to a Primo</p>

Compito n. 1135, pag. 5	<p>In seguito all'atto di divisione sopra citato l'ipoteca costituita da Primo meglio sopra descritta è stata nuovamente iscritta in u... al n... ex art 2825 cc sui beni a lui assegnati, per euro ... (-) comprensivi di capitale, spese e interessi, comunque nei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati ai sensi di legge;</p>
----------------------------	--

Pertanto, l'asserito errore dovrebbe essere qualificato al più come insufficienza non grave.

In conclusione, l'asserito errore riguarderebbe una parte non sostanziale dell'atto, dove il candidato si è limitato a ricostruire, in base ai pochi elementi forniti dalla traccia, le attività svolte dal Notaio incaricato della precedente divisione. Si tratta ad ogni buon conto di una formalità superflua, ma non per questo lesiva degli interessi delle Parti né *contra legem*. In ogni caso, l'asserito errore dovrebbe tutt'al più considerarsi insufficienza non grave, anche per assicurare la parità di trattamento coi candidati giudicati idonei.

* * *

Si passa ora a esaminare gli errori giudicati come “mera” insufficienza dalla Commissione Giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 11, u.c. del d.lgs. 166/2006 questa categoria di errore non è bloccante, in quanto la loro presenza non inficia la posizione del candidato, che può comunque essere considerato idoneo, ancorché con un punteggio inferiore all'eccellenza di 50/50esimi.

Ad ogni buon conto, il ricorrente ritiene che neppure queste obiezioni siano nel suo caso corrette ed abbiano a loro volta generato disparità di trattamento – per le ragioni di seguito indicate.

B. ERRORI VALUTATI COME INSUFFICIENZA

B.1. Sulla garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2812 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Contestualmente alla divisione, Primo ha concesso la servitù di passaggio a carico del suo fondo e a favore del futuro edificio da realizzare sull'area pertinenziale del fondo del fratello Secondo.

La traccia si limitava a dichiarare che “*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo*”, senza tuttavia specificare in cosa avrebbe dovuto consistere detta garanzia.

La formulazione ambigua della traccia lasciava ritenere che Sempronio intendesse essere garantito sulla perdurante esistenza e validità della servitù: come noto, il trasferimento del fondo servente o di quello dominante non determinano l'estinzione della servitù; peraltro, trattandosi di una servitù costituita a vantaggio di un edificio da costruire, questa non ha effetto fintanto che non venga realizzato il nuovo immobile (art. 1029 c.c.).

Esaminando le motivazioni addotte a sostegno del giudizio di inidoneità, si ha l'impressione che la commissione esaminatrice abbia attribuito alla richiesta della traccia (“*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo*”) un significato diverso da quello immediatamente percepibile.

Come si ricorderà, anteriormente alla divisione, Primo avrebbe concesso ipoteca volontaria sulla quota indivisa del compendio immobiliare.

Ai sensi dell'art. 2812 c.c. le servitù costituite sui fondi già gravati da ipoteche non sono opponibili al creditore ipotecario.

Secondo la commissione giudicatrice, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto fornire a Sempronio una garanzia per l'eventualità che la servitù di passaggio incontrasse l'opposizione del creditore ipotecario: tuttavia, stante l'indeterminatezza della traccia, era perfino impossibile identificare le modalità operative di tale garanzia: le alternative potrebbero infatti essere la riduzione del prezzo o una fideiussione *indemnitas*

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913, “*il notaio indaga la volontà delle parti*”, senza sostituirla con la propria.

Non è un caso che ben n. 94 degli elaborati appartenenti al campione esaminato (pari all'87%!) non contenga la garanzia nelle modalità che invece la sottocommissione pretende dal ricorrente.

A conferma dell'elusività della traccia, è degno di nota che i pochissimi candidati spintisi a prevedere la garanzia abbiano fornito soluzioni altamente discrezionali, così andando a interferire con la volontà dei Comparenti: chi ha previsto il pagamento di una somma di denaro nell'ipotesi di esproprio del fondo servente da parte del creditore ipotecario (compito 471, pagg. 10 e 11): chi ha esteso la garanzia per evizione all'ipotesi in cui il creditore ipotecario faccia subastare l'immobile come libero dalla servitù (compito n. 762, pag. 13); chi si è limitato a prestare una generica garanzia (compito n. 932, pag. 12); chi ha regolato il rischio con il rilascio di una fideiussione (compito n. 1039, pagg. 19 e 24): etc.

Compito 471 - Pagine 10 e 11	Compito 762 - Pagina 7
<p>Art. 12 - Garanzie secondo presta le garanzie di legge e dichiara che quanto in oggetto è di sua esclusiva proprietà e libero da pesi, ipoteche e trattenzioni pregiudicabili. Secondo si obbliga nei confronti di Sempronio, che accetta, a corrispondere la somma di euro (in lettere) mediante (modalità) nel caso in cui il creditore ipotecario di cui in premessa (A).</p> <p>POSTILLE (1) add «dovesse essere prima il fido Sempronio, in ordine alla vendita costituita di cui sopra; - (veteroni precisazioni)». Una postilla con nessuna parola cancellata.</p>	<p>Secondo garantisce, inoltre, per l'entità e le parti contingenti di estensione Tale garanzia anche per il caso in cui il creditore ipotecario di Sempronio, come meglio indicato ai punti due e Tre della premessa, faccia subentrare la sua come libera ai sensi dell'art. 2812 cc.</p>
Compito 932 - Pagina 8	Compito 1039 - Pagine 8 e 11
<p>Secondo presta espresa garanzia in favore di Sempronio in riferimento all'ipotesi in cui il creditore ipotecario di cui al punto 2) della premessa faccia espropriare il fabbricato "A" in linea con un'asta edile pubblica. Tale diritto in premessa, con conseguente estinzione, ex art. 2812, comma 2, e.e. della servitù attiva di passaggio di cui al punto 1) della premessa stessa.</p>	<p>Per riferimento ai rischi di cui all'art. 2812 cc. Secondo l'Assisa Judicissem Banca s.p.a. Sempronio che accetta e riceve, dell'importo massimo di Euro... e di cui copia qui si allega sub "D", a garanzia del rischio (6)</p> <p>(6) Add. 1° che il creditore ipotecario di Sempronio faccia subentrare la sua come libera. Sono sei postille per due parole cancellate.</p>

Il contenuto dell'incarico professionale è definito per il candidato dalla traccia; e così come non è consentito al notaio sostituire la propria volontà a quella delle parti, allo stesso modo non può il candidato integrare la traccia con le proprie preferenze.

La discrezionalità del notaio è limitata all'individuazione del negozio giuridico più idoneo a raggiungere l'obiettivo dichiarato dai Componenti, senza potersi estendere a stabilire con quale intensità debba essere regolato un rischio contrattuale (rischio che del resto, beninteso, può anche essere scontato dal prezzo).

In conclusione, l'elaborato è esente da errore, poiché la traccia non era sufficientemente precisa in merito alla tipologia di garanzia pretesa da Sempronio; e in ogni caso, come testimoniato dall'elevato numero di elaborati sottoposti all'attenzione del Collegio, la Commissione ha ritenuto che l'omissione della garanzia rispetto alla servitù di passaggio non fosse rilevante ai fini della valutazione dell'elaborato. Forse qui rimarcherei il dato statistico dell'87%

* * *

B.2. Sui righi bianchi non correttamente interlineati.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e disparità di trattamento.


Ai sensi dell'art. 53 della L. 89/1913 ("Legge Notarile" o "LN") *“gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature”.*

L'interlineatura degli spazi vuoti ha lo scopo di impedire aggiunte non autorizzate.

La sottocommissione non contesta che l'elaborato del ricorrente abbia degli spazi vuoti (anche perché tutte le righe non utilizzate sono state barrate), bensì che l'interlineatura non sempre sarebbe stata effettuata correttamente.

E' peraltro difficile comprendere quale sarebbe in concreto l'errore: anzitutto, non è stato indicato quali sarebbero le righe non correttamente interlineate, né tantomeno quale sarebbe l'errore grafico (cioè come avrebbe dovuto essere tracciata la barra).

E' utile riportare un estratto di alcune interlineature del ricorrente.



Pagina 1	Pagina 6
<p>ALLA PRESENZA DEI SIGNORI:</p> <p>(nome e cognome, luogo e data di nascita del primo testimone);</p> <p>(genualità del secondo testimone);</p> <p>interventi quali testimoni, venti i requisiti di legge, come un conferimento;</p> <p>DI SOLO COSTITUI:</p>	<p>360/2021 sussistenza i paragrafi;</p> <p>e) da come risulta dal certificato dello stato di famiglia, rubricato del Comune di ... in data ... da ... unici legittimari di Mario e Filiana sono ... Secundo e Terzo.</p>
Pagina 11	Pagina 13
<p>ART. 7 CONSISTENZA</p> <p>Secundo e Sumponio dichiarano che il bene è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni occasione e pertinenza anche e serviti attivi e passivi.</p> <p>ART. 8 GARANZIE</p>	<p>Ai sensi dell'art. 2659 c.c.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumponio dichiara di essere ... - Secundo dichiara di essere coniugato in regime di comunione legale di beni con Secundo. - Terzo dichiara di essere ...

Peraltro, nella finzione del concorso, i candidati sono costretti a interlineare fogli privi di margine (quando invece nella prassi notarile l'atto è redatto su fogli con margine).

In ogni caso, occorre chiarire che non esiste alcuna modalità, né obbligatoria né suggerita, per interlineare le righe bianche, poiché la LN si premura soltanto di esigere che l'atto non presenti spazi vuoti manipolabili.

Il giudizio non deve basarsi, come ha inteso la sottocommissione, sulle tecniche grafiche di interlineatura, bensì sulla consapevolezza del candidato circa la necessità che l'atto non contenga righe bianche. Tale consapevolezza può essere saggiata valutando se la riga sia stata interlineata e non già misurando al millimetro la lunghezza delle barrature.

Ancora una volta, poi, soccorre il confronto con il significativo campione di idonei: il 27% dei compiti è stato ritenuto valido, ancorché interamente privi di interlineature degli spazi in bianco.

<p align="center">Compito 246 - Pagina 1</p>	<p align="center">Compito 471 – Pagina 7</p>
<p>...</p> <p>A.A. (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e residenza) B.B. (professione e luogo di nascita)</p> <p>SONO COMPARI</p> <p>Sempione (generalista e contabile) il quale mi dichiara di essere venuto in causa in persona o per mezzo...</p>	<p>Indirizzo ex art. 564 c.c. I° prova scritta</p> <p>TITOLO III - VENDITA</p> <p>Art. 3 - Contempo e appello Secundo vende a Sempione, che accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà del fabbricato "B" con annessa corte pertinenza di sito in loco alla via Giobetti n° 7 dekrito in premessa.</p> <p>Art. 4 - Coniugata</p>
<p align="center">Compito 647 – Pagina 7</p>	<p align="center">Compito 1222 - Pagina 8</p>
<p>Principale parte che ha contratto clausola di...</p> <p>ART. 9: GARANZIE</p> <p>Le parti venditrice garantisce da parte e quiete da ogni specie di evasione, sia sociale che patrimoniale, garantendo inoltre che quanto oggetto del presente atto è libero da pignoramenti, ipoteche, usufrutti e trascrizioni pregiudiziali.</p> <p>Sempione quale fiduciario per il importo massimo garantito pari ad euro _____, concesso con _____, in data _____, a garanzia delle somme della società precedentemente citata alla lettina D) della subsezione prima.</p> <p>ART. 10: APE</p>	<p>... dello spessore di ... (-) metri ... (ulteriori particolari come ad indicazione il porpetto) trascritto o come il ... di ...</p> <p>Art. 5 Prezzo</p> <p>Il prezzo è convenuto in Euro (-) ... La parte, che riceve da me ...</p>

In conclusione, il ricorrente ha correttamente interlineato l’elaborato e comunque la commissione giudicatrice ha ritenuto validi anche elaborati recanti – in tutto o in parte – spazi lasciati in bianco.

* * *

Domanda di accesso agli atti

Con nota del 7 agosto 2024 n. 164662, il Ministero della Giustizia ha invitato il ricorrente a consultare una fonte pacificamente priva del documento richiesto (**doc. 8**).

Infatti, sul sito *web* del Ministero è pubblicato il verbale del 26 giugno 2023, ma non anche l’allegato contenente “i criteri che regolano la valutazione degli elaborati” (**doc. 7**).

Insomma, il Ministero ha esibito il verbale ma non anche i suoi allegati, nonostante l'art. 7, co. 2 del d.P.R. 186/2006 stabilisca che *“l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”*, che nel caso di specie tuttavia non sussistono, poiché il documento chiesto in visione è necessario per valutare la correttezza dell'azione della commissione giudicatrice.

A scanso di equivoci, si precisa che al caso di specie non trova applicazione l'esclusione dal diritto di accesso stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. e) del decreto dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115 (pubblicato in GURI 11 marzo 1996, n. 59) rispetto alla *“documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali”*. E infatti, i lavori della commissione di correzione delle prove scritte si sono conclusi e dunque i documenti sono da intendersi liberamente consultabili.

Il ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale alla visione del documento richiesto: è stato giudicato inidoneo in dichiarata applicazione di criteri di valutazione che gli sono sconosciuti e che sono rilevanti per comprendere come sia possibile che la sottocommissione abbia contestato errori inesistenti o comunque abbia perpetrato gravi disparità di trattamento.

* * *

Domanda cautelare

Nei precedenti paragrafi è stato dimostrato il *fumus*.

Con riguardo invece al pregiudizio, è appena il caso di rilevare come il ricorrente sia un giovane professionista che ambisce a ottenere la qualifica di Notaio per poter finalmente esercitare l'attività alla quale si è scrupolosamente preparato.

Il tempo è un bene della vita e l'attesa del giudizio frustrerebbe la legittima aspettativa del ricorrente a una celere progressione lavorativa e reddituale: la possibilità di accedere alla professione in giovane età è essenziale per acquisire esperienza, consolidare il curriculum e instaurare una rete di clientela.

Il ricorrente non può attenuare questo pregiudizio partecipando a un futuro concorso notarile: basti pensare che tra la pubblicazione del bando, lo svolgimento delle prove scritte e la pubblicazione della graduatoria trascorrono tra i 18 e i 24 mesi: tale ritardo avrebbe conseguenze irrimediabili.

E' vero semmai che le prove orali si svolgono più rapidamente, come dimostra la circostanza che, a meno di un mese dalla pubblicazione della graduatoria, il Ministero della Giustizia abbia già convocato i candidati idonei alla selezione orale (**doc. 16**).

In assenza della tutela cautelare, dunque, al ricorrente non resterebbe altro che attendere numerosi anni prima di ottenere il riconoscimento dei suoi diritti, con una significativa perdita reddituale e di crescita professionale (non risarcibile in forma specifica).

In un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, l'accoglimento della presente domanda cautelare non comporterebbe alcuna lesione a chicchessia (non vi sono controinteressati, poiché gli idonei sono sensibilmente meno numerosi dei posti disponibili), né alcun aggravio per la commissione (a cui verrebbe semplicemente chiesto di riesaminare il primo scritto senza i vizi rilevati e, in caso di valutazione favorevole, i

restanti due compiti), ma anzi ne semplificherebbe il lavoro poiché il ricorrente avrebbe la possibilità di partecipare alle imminenti sessioni orali.

* * *

Istanza istruttoria

Il ricorrente reputa di aver minuziosamente dimostrato la disparità di trattamento, producendo circa 110 elaborati di candidati giudicati idonei e una tabella riepilogativa.

Per il caso che il Collegio ritenesse necessaria una verifica terza degli elaborati, si chiede che sia disposta la verifica.

* * *

Istanza di oscuramento

Al fine di preservare il diritto alla riservatezza professionale del ricorrente, si chiede ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 che siano oscurate le sue generalità e ogni altro dato identificato nei provvedimenti che saranno pubblicati sul sito *web* della Giustizia Amministrativa.

* * *

Conclusioni

Per le ragioni sopra esposte, il **dott. Giovanni Zoppelli** chiede la reiezione di ogni contraria istanza e/o eccezione e che l'adito TAR Lazio-Roma, previo accoglimento della domanda cautelare, accolga il ricorso e per l'effetto annulli gli atti impugnati e conseguentemente ordini all'Amministrazione resistente:

(i) che la sua commissione esaminatrice, in diversa composizione, riesamini l'elaborato scritto del ricorrente ed esamini anche gli ulteriori due compiti scritti;

(ii) di esibire la documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

Si formula istanza di verifica degli elaborati dei candidati giudicati idonei.

Vinte le spese di lite e con rifusione del contributo unificato.

Si chiede di essere ascoltati in camera di consiglio.

Si chiede l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente.

Con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito dell'accesso agli atti.

Si depositano nel fascicolo di parte i seguenti documenti:

- 1) bando di concorso;
- 2) verbale del 5 giugno 2023;
- 3) verbale del 6 giugno 2023;
- 4) verbale del 7 giugno 2023;
- 5) verbale del 12 giugno 2023;
- 6) verbale del 13 giugno 2023;
- 7) verbale del 26 giugno 2023;
- 8) riscontro istanza accesso atti;
- 9) avviso pubblicazione esiti prove scritte;
- 10) elenco idonei;
- 11) elenco idonei e non idonei;
- 12) traccia;
- 13) elaborato del ricorrente
- 14) verbale della sottocommissione e scheda di valutazione;
- 15) scheda di valutazione del candidato n. 23;
- 16) avviso indizione prove orali;

Si depositano anche gli elaborati dei candidati idonei e la tabella riepilogativa (come da separato elenco).

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo unificato è dovuto nella misura di 650,00 euro.

Si dichiara che il presente atto, comprensivo anche delle parti formali, è composto da 34132 caratteri, spazi e note a piè di pagina esclusi.

Milano, 21 agosto 2024

Avv. Mario Bucello

Avv. Simona Viola

Avv. Massimiliano Rosignoli